

Reg. Sent. 1893/2024

n. 420/22 R.G. Tribunale

n. 4480/21 R.G. notizie di reato

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE On. - dott.ssa Francesca Manduzio - all'udienza del giorno 10 dicembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

(...) nato a (...) il (...), residente in (...) il (...) rintracciato in (...) (cfr. Cartolina pervenuta il 29.08.2023)

LIBERO ASSENTE

Difeso d'ufficio dall'Avv. (...) del Foro di Pescara

IMPUTATO

dei reati di cui agli artt. 570 co 1 c.p. co 2 n. 2 c.p. perché, serbando una condotta contraria all'ordine e alla morale delle famiglie, venendo meno ai propri obblighi di assistenza inerenti la responsabilità genitoriale e di coniuge, faceva mancare qualunque mezzo di sostentamento alla moglie (...) e ai figli minori (...) e (...), la cui minore età rappresenta una condizione soggettiva di stato di bisogno.

In Torre de Passeri da Aprile ad Agosto 2021.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con l'intervento di:

- Pubblico Ministero in persona della dott.ssa Danila Malandra;
- Avv. (...) per l'imputato
- Avv. (...) per la parte civile (...)

Le parti hanno concluso come da verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

(...) è stato chiamato a rispondere del reato ascritto in rubrica con decreto di citazione del P.M. in sede.

All'udienza del 23.12.2022, stante la irreperibilità dell'imputato, è stata veniva disposta la sospensione del procedimento ex art. 420 quater comma c.p.p. nella formulazione allora vigente.

Con decreto del 19.04.2023, è stata disposta, ex art. 420 quater c.p.p. nella nuova formulazione e 89 D.LVO n. 150 /2022, revoca dell'ordinanza di sospensione del 23.12.2022 con fissazione dell'udienza di comparizione per gli adempimenti di cui all'art. 89 co. 2 decreto citato.

All'udienza del 13.03.2024, verificata la regolarità della notifica disposta nei confronti dell'imputato ex art. 169 c.p.p., 20.4.22, ne è stata dichiarata l'assenza, quindi, preso atto della costituzione di parte civile nell'interesse di (...) il giudice ha dichiarato aperto il dibattimento ed ha ammesso le prove richieste dalle parti.

Alla seduta del 21.05.2024 è stata sentita la parte civile ed è stato disposto un rinvio per la discussione.

Alla odierna udienza le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni.

L'istruzione ha offerto pieno riscontro alla prospettazione accusatoria.

(...) in dibattimento ha riferito di aver contratto matrimonio con il prevenuto nel 2010 in Romania e che in seguito erano nati il loro figli (...) e (...); nel corso del tempo il rapporto coniugale si era deteriorato - soprattutto a causa dei comportamenti violenti del marito - e per questi motivi aveva richiesto di separazione; la donna ha quindi raccontato che l'udienza di comparizione era stata fissata per il 14.09.2021 ma, sin da aprile 2021 il marito aveva fatto mancare alla famiglia qualunque mezzo di sostentamento disinteressandosi anche dal punto affettivo dei propri figli minori; nel luglio 2021 si era allontanato dalla casa coniugale, si era licenziato e non aveva più dato sue notizie; non aveva mai versato alcuna somma nè aveva mai contribuito in alcun modo al mantenimento dei figli, neanche dopo che il Tribunale gli aveva imposto di contribuire nella misura di 200 euro mensili; la teste ha infine concluso dicendo di aver dovuto ricorrere all'aiuto della sorella per andare avanti, non riuscendo con i lavori saltuari, che peraltro svolgeva senza contratto, a far fronte da sola a tutte le spese relative ai figli e al pagamento dell'affitto.

L'imputato, che risulta essersi trasferito nel paese di origine, è rimasto assente nè ha fornito elementi a discarico.

Ebbene, non è contestabile che l'imputato con la sua condotta sia venuto meno ai propri obblighi di assistenza morale e materiale inerenti la responsabilità genitoriale e di coniuge e che a causa di tale condotta omissiva, siano mancati, ai figli minorenni, i mezzi di sussistenza. Va rilevato che il concetto di "mezzi di sussistenza" di cui all'art. 570 secondo comma n. 2 c.p. non è limitato al solo vitto e alloggio, ma comprende anche il soddisfacimento di altre esigenze (vestiti, scarpe, libri, mezzi di trasporto, etc.) da valutarsi in relazione alle reali capacità economiche della persona obbligata.

Non emerge dagli atti che la (...) avesse a disposizione dei redditi tali da far fronte in modo completo ed autonomo alle esigenze primarie dei figli, avendo svolto in seguito alla separazione solo saltuari lavori, peraltro modesti che le consentivano di disporre di limitati redditi.

D'altro canto, non è nemmeno prospettabile la carenza di un reale stato di bisogno dei figli perché le sue esigenze sarebbero state efficacemente affrontate dalla madre affidataria, o anche dai familiari di costei, dal momento che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 570 c.p. comma 2 n. 2, l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza ai figli minori o inabili al lavoro ricorre anche quando vi provveda in tutto o in parte l'altro genitore con i proventi del proprio lavoro o con l'intervento di altri congiunti, tale sostituzione non eliminando lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo e non elidendo l'obbligo contributivo dell'altro genitore non affidatario (cfr. Cass. 34736/11).

Dall'istruzione non sono emersi elementi dai quali desumere che l'imputato si trovasse in condizioni economiche tali da essere incapace di adempiere all'obbligazione di mantenimento in favore dei figli minori.

Non è superfluo sottolineare che incombe all'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere (cfr., tra le tante, Cass. 2736/09).

Anche in ordine al comportamento inerente la responsabilità genitoriale risulta provato, nel periodo di riferimento, il disinteresse dell'(...) verso i figlio, non avendo mai partecipato alla loro educazione o contribuito alla loro crescita.

Tanto premesso, rilevato che non sono emersi positivi elementi di giudizio che possano indurre al riconoscimento delle attenuanti generiche, visti i parametri di cui all'art. 133 c.p.

(tenuto conto, in particolare, del lasso di tempo nel corso del quale la condotta si è protratta), pena equa nel caso di specie deve ritenersi quella di mesi due di reclusione ed € 300,00 di multa.

Al riconoscimento della penale responsabilità consegue, ai sensi dell'art. 535 c.p.p., la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

L'imputato, che dal casellario aggiornato risulta essere incensurato, può beneficiare della sospensione condizionale della pena.

(...) va inoltre condannato a risarcire i danni causati dalla propria condotta ad (...), costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, non avendo l'istruttoria consentito di appurarne il preciso ammontare.

Alla condanna al risarcimento consegue, ai sensi dell'art. 541 c.p.p., l'obbligo per l'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, liquidate come da dispositivo.

In ragione degli affari da trattare, si indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara (...) colpevole del reato a lui ascritto in rubrica e per l'effetto lo condanna alla pena di mesi due di reclusione ed € 300,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 538 e segg. c.p.p. condanna l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, (...), da liquidarsi in separata sede.

Visti gli artt. 541 c.p.p. 110 comma 3 D.P.R. 115/2002, condanna (...) al pagamento in favore dello Stato delle spese processuali sostenute dalla posizione della parte civile (ammessa al P.S.S) che si liquidano in complessivi € 1.690,00 oltre contributi se dovuti.

Motivazione entro 90 gg.

Pescara, 10.12.2024

Il Giudice On.